**Messaggio**

**7630 R** 31 maggio 2021 TERRITORIO

**della Commissione ambiente, territorio ed energia**

**sul messaggio 6 febbraio 2019 concernente la modifica della Legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST) e richiesta di approvazione di un credito di CHF 5'000'000.- (cinque milioni), da destinare al fondo cantonale per lo sviluppo centripeto**

**PREMESSA**

Con la votazione del 3 marzo 2013 Popolo e Cantoni hanno approvato alcune modifiche della Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) volte a contenere la dispersione degli insediamenti nel territorio, a favorire un’edificazione più concentrata e a migliorare la qualità dei nostri abitati. **Le modifiche volute dal Popolo hanno segnato una svolta epocale, in cui l’obiettivo di tutelare il territorio e il paesaggio creando le condizioni per uno sviluppo degli insediamenti più sostenibile assume tutta la sua importanza.**

Sebbene l’uso parsimonioso del suolo sia da tempo un principio cardine della legislazione pianificatoria, le nuove norme rappresentano un cambiamento di assoluto rilievo per la loro incisività.

Il concetto-chiave introdotto con la nuova LPT è quello dello “sviluppo centripeto e rinnovamento qualitativo degli insediamenti”. La sua attuazione richiede strategie e azioni ben programmate e coordinate a tutti i livelli: federale, cantonale, regionale e locale. Innanzitutto, il dimensionamento delle zone edificabili nei piani regolatori comunali va verificato sia dal punto di vista della loro estensione, sia da quello dei parametri di edificazione, adattandolo dove necessario alle reali esigenze di sviluppo demografico e tenendo conto del quadro cantonale e regionale. Su questa base, la prospettata crescita di abitanti e posti di lavoro va orientata verso i comparti più idonei (strategici), in particolare attorno ai nodi della rete del trasporto pubblico, ma anche, pensando alle realtà più piccole e discoste, nei luoghi che per loro natura costituiscono delle “centralità” (per esempio i nuclei storici, le fermate del trasporto pubblico, le aree in cui si concentrano i servizi alla popolazione ecc.). Dove utile e necessario, le riserve di zona edificabile (terreni sotto sfruttati e liberi) vanno mobilitate con strategie e misure che coinvolgono gli enti pubblici e i privati; le aree dismesse, gli edifici e i quartieri con maggiori potenziali vanno individuati e la loro trasformazione e riqualificazione favorite. A fronte dell’obiettivo di favorire insediamenti meno dispersi, anche la qualità del tessuto costruito diventa un obiettivo giuridicamente vincolante per ogni pianificazione e progetto urbanistico.

**Tra le novità contemplate dalle modifiche della Legge cantonale sullo sviluppo territoriale (LST), figurano maggiori possibilità di far capo a procedure semplificate per accelerare le modifiche puntuali dei Piani regolatori e la creazione di un Fondo per lo sviluppo centripeto, volto prioritariamente a sostenere finanziariamente i Comuni nel caso in cui vi fossero eventuali casi di indennizzo per declassamenti di zona, necessari a correggere le scelte pianificatorie del passato.**

**Nel caso in cui le proposte governative fossero accettate, in futuro, i Municipi avranno maggiori competenze per le modifiche dei piani regolatori che mutano in misura minima le disposizioni sull’uso del suolo o che interessano superfici di terreno inferiori ai 3000 mq. Essi potranno inoltre rinunciare all’esame preliminare del Dipartimento del territorio per singole varianti pianificatorie.**

**Tale esame resta tuttavia obbligatorio nelle revisioni complete dei Piani regolatori, la cui necessità dovrà obbligatoriamente essere valutata dai Municipi ogni 15 anni.**

**Il Governo propone, inoltre, la creazione di un Fondo per lo sviluppo centripeto volto a sostenere i Comuni chiamati a pagare indennizzi legati alla eventuale diminuzione delle zone edificabili. Il Fondo, che avrà una dotazione iniziale di 5 milioni di franchi, sarà alimentato dagli incassi derivanti dall’applicazione dell’art. 98 della LST, già approvato dal Parlamento nel 2015, che prevede il prelievo di una parte del guadagno generato da misure pianificatorie (come l’aumento degli indici in zone strategiche).**

**Dopo l’adattamento del Piano Direttore, con il messaggio sulle modifiche della LST il Governo completa il quadro delle misure per adattare norme e strumenti pianificatori cantonali alle disposizioni della LPT in vigore dal 2014.**

**Lo sviluppo insediativo centripeto di qualità**

Lo sviluppo insediativo centripeto di qualità è il tema principale attorno al quale si articolano le modifiche della LPT e del Piano direttore. In sintesi, si tratta di guidare l’evoluzione degli insediamenti verso una maggiore concentrazione di abitanti e posti di lavoro nelle aree più adatte (luoghi strategici), in particolare quelle ben allacciate al trasporto pubblico, dotate di commerci, servizi alla popolazione e alle attività economiche, punti d’attrazione per attività culturali, di svago ecc.

Questo approccio interessa tutto il territorio cantonale e si declina nelle diverse realtà territoriali, da quelle più urbane a quelle montane. Promuovere lo sviluppo centripeto non significa quindi rafforzare i centri urbani a scapito del resto del territorio. Significa riconoscere l’esistenza e l’importanza di una rete di centralità (d’importanza nazionale, cantonale, regionale e locale), da rafforzare per dar corpo all’idea di Città-Ticino e al principio della coesione e dell’equilibrio tra le varie regioni e aree del Cantone, veicolati dal Piano direttore.

Lo sviluppo centripeto presenta diversi vantaggi rispetto alla dispersione di abitanti, posti di lavoro, costruzioni e infrastrutture nel territorio. Allo stesso tempo è però importante evitare i rischi derivanti da un’interpretazione e applicazione meramente quantitativa di tale concetto.

L’aumento degli indici dovrà essere giustificato. La costruzione di volumetrie eccessive, la riduzione acritica di spazi verdi, la messa in pericolo di monumenti e vestigia storiche, la perdita d’identità del territorio costruito, sono effetti che una impropria interpretazione del concetto di sviluppo centripeto potrebbero generare e che vanno evitati. Al contrario, lo sviluppo centripeto è innanzitutto il modo più efficace per tutelare le altre componenti territoriali: le aree agricole, i boschi, i comparti più naturali ecc. All’interno degli insediamenti, promuovere lo sviluppo centripeto implica un’azione più incisiva e una maggiore progettualità da parte degli enti pubblici, in collaborazione con il settore privato, volta per esempio a recuperare aree o edifici dismessi, a costruire sfruttando appieno le possibilità date dal piano regolatore, laddove dal profilo urbanistico ha senso farlo.

Significa anche pensare al sistema di piazze, giardini, parchi e aree verdi, ai percorsi pedonali e ciclabili, all’attrattiva e funzionalità dello spazio pubblico in generale. Significa garantire e migliorare gli accessi ai grandi spazi aperti e naturali ai margini dei nostri insediamenti, come pure la loro attrattiva e fruibilità.

Guidare lo sviluppo degli insediamenti verso una maggiore compattezza e qualità presuppone anche maggiore consapevolezza e partecipazione della popolazione, ma anche una chiara volontà da parte degli enti pubblici di indirizzare le azioni con ripercussioni territoriali adottando misure adeguate in base a una strategia a lungo termine. Per questo il Consiglio di Stato ha proposto, nell’ambito della consultazione del 2017, che i Comuni si dotino di un Programma d’azione comunale per lo sviluppo centripeto. La proposta è stata salutata con favore dai Comuni e dagli operatori, che hanno visto in questo strumento l’occasione per aggiornare le proprie strategie di sviluppo degli insediamenti.

**A ormai più di sei anni dalla sua entrata in vigore, la LPT necessita una serie di modifiche di diversa natura, che vanno dagli adeguamenti al diritto superiore, alla costante ricerca di procedure più semplici e celeri, ai correttivi la cui esigenza si è manifestata nell’applicazione delle norme nel corso di questi anni.**

**LE PROPOSTE DI MODIFICA**

**Adattamento alla legge federale sulla pianificazione del territorio**

A livello operativo, la LPT richiede che i Cantoni introducano nella propria legislazione delle norme concernenti il prelievo di una tassa minima sul plusvalore per compensare i vantaggi scaturiti da modifiche pianificatorie (art. 5 LPT), come pure la possibilità che, in caso di giustificato interesse pubblico, sia imposto un termine per l’edificazione di un terreno e siano previste misure in caso di inadempimento (art. 15a cpv. 2 LPT). Il primo compito è già stato svolto con gli artt. 92-101 LST, entrati in vigore il 10 febbraio 2015.

**Ora, occorre dotare il diritto cantonale di norme che garantiscono la disponibilità di terreni edificabili per ottemperare all’art. 15a cpv. 2 LPT: in questo contesto si inseriscono le nuove norme previste dall’art. 87a all’87c LST** (in altre parole, il Comune dovrà individuare questi luoghi tramite il **programma d’azione comunale - PAC -** per lo sviluppo insediativo centripeto di qualità).

**Inoltre, ai sensi della LPT gli obiettivi perseguiti dalla revisione devono essere tradotti dai Cantoni nei loro Piani direttori secondo le indicazioni dei nuovi art. 8 e 8a LPT, e ciò entro cinque anni dall’entrata in vigore della revisione stessa (art. 38a LPT).**

Nella logica della LPT, gli indirizzi e le misure definiti dal Piano direttore integrando i rinnovati obbiettivi federali devono essere a loro volta recepiti e tradotti nei piani regolatori comunali. Ciò implica l’avvio delle revisioni dei piani regolatori, peraltro quanto mai opportuno, se si tiene conto del fatto che in Ticino su 251 piani regolatori presenti sul territorio a regolare 115 Comuni, la metà sono datati di più di vent’anni e solo il 20% ha meno di dieci anni, dove la legge dispone che la pianificazione locale debba essere rivista di regola ogni 10 anni (art. 33 cpv. 1 LST).

Pur premettendo che la revisione del piano regolatore non comporta che esso debba essere rifatto da capo (deve essere invece riesaminato nel suo insieme e se necessario adattato per rispondere ai fabbisogni di sviluppo e all’evoluzione del diritto), si pone il tema di agevolare e incentivare, per quanto possibile, la procedura di revisione.

**Informatizzazione dei piani regolatori**

Un secondo ambito in cui è necessario un adattamento al diritto superiore è quello dell’informatizzazione dei piani regolatori.

La **legge federale sulla geoinformazione** del 5 ottobre 2007 (**LGI**; RS 510.62), entrata in vigore il 1° ottobre 2009, vuole mettere a disposizione delle autorità e del pubblico i geodati aggiornati concernenti il territorio della Confederazione in modo duraturo, rapido, semplice e a costi accessibili. A questo scopo la LGI ha istituito l’obbligo per i Cantoni di dotarsi di un catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (Catasto RDPP); esso vuole riunire dati molto diversi tra loro (piani, atti giuridici, diverse informazioni sui fondi) e provenienti da vari settori e autorità, per metterli a disposizione di tutti gli interessati in modo completo, chiaro e comprensibile.

I piani di utilizzazione cantonali e i piani regolatori comunali sono dei geodati di base di diritto federale (cfr. Ordinanza federale sui geodati, OGI, RS 510.620) e costituiscono una parte importante e indispensabile del Catasto RDPP. L’informatizzazione di questi piani è quindi un passo fondamentale nel raggiungimento dello scopo prefissato dalla LGI.

Dal 1° gennaio 2017 i piani devono essere elaborati in forma di geodati digitali (cfr. art. 119 LST). Nella prassi attuale essi vengono adottati, pubblicati ed approvati sulla base di un supporto cartaceo, dotato di valore giuridico; solo successivamente viene certificato il relativo geodato (cfr. art. 12 RLst).

Ciò implica un passaggio burocratico (esame della conformità fra il supporto cartaceo e il geodato) e, soprattutto, impedisce di sfruttare appieno le potenzialità della geoinformatica. Da qui il compito per il Cantone di dotarsi delle adeguate basi legali che permettano un passaggio all’informatizzazione semplice e completo, cosicché i piani georeferenziati (adottati, pubblicati e approvati direttamente sotto forma di geodato), abbiano essi stessi forza giuridica e siano quindi preminenti rispetto ai supporti cartacei.

I **termini entro i quali i Comuni devono dotarsi di piani informatizzati, è aggiornato al 2025,** permettendo così agli stessi di avere il tempo necessario per concludere la procedura di approvazione del geodato che, in quanto prevalente rispetto al cartaceo, sostituirà la procedura attuale di certificazione anche nei casi in cui si tratterà unicamente di trasporre il cartaceo in dato digitale secondo la procedura semplificata.

**Semplificazione e accelerazione delle procedure**

Nell’ambito di ogni revisione legislativa, il Consiglio di Stato pone molta attenzione alla semplificazione e accelerazione delle procedure.

**In questo caso s’impone di verificare l’esistenza di ulteriori possibilità di rendere più rapide e semplici le procedure pianificatorie.**

Nel contesto della consultazione sulle modifiche del Piano direttore, si era avanzata la proposta di rinunciare all’esame preliminare da parte del Dipartimento del territorio (art. 25 LST), misura che avrebbe addirittura potuto dimezzare i tempi attuali delle procedure di piano regolatore, comportando un unico esame da parte del Cantone invece di due. Nella consultazione sulle schede di Piano direttore, da più parti è stata tuttavia espressa la richiesta di mantenere l’esame preliminare per garantire un tempestivo giudizio del Cantone, in particolare su temi d’ordine superiore ed evitare il rischio di eccessive modifiche d’ufficio o richieste d’adattamenti nella fase finale della procedura, ovvero l’approvazione da parte del Consiglio di Stato. Ciò considerato, nel progetto di legge si è rinunciato a stralciare tale passaggio procedurale; nondimeno, si ritiene di definirne l’obbligatorietà solo per le revisioni dei piani regolatori e per le varianti di piano regolatore che implicano una domanda di dissodamento o di compenso agricolo, mentre che per le restanti varianti debba essere lasciata ai Municipi la facoltà di scegliere se esperirlo o meno.

Di maggiore rilievo è la proposta che riguarda le procedure semplificate.

Nell’attività del Cantone si è chiamati a realizzare opere (edifici o impianti) di interesse cantonale per dare risposte concrete a comprovate esigenze d’uso del territorio (per esempio per depositi di inerti, impianti energetici, istituti pubblici, sistemazione dei corsi d’acqua ecc.). Nei casi in cui il tempo di programmazione è sufficientemente lungo, la procedura pianificatoria (tramite PUC o variante di PR) separata da quella edilizia non pone particolari difficoltà. Diversa però è la situazione allorquando il Cantone è chiamato ad agire in modo tempestivo e sollecito: in questi casi l’attuale quadro giuridico può essere migliorato predisponendo nuovi strumenti in alternativa a quelli esistenti.

Pertanto, sulla scorta dell’esperienza positiva acquisita con il progetto stradale cantonale, il Governo propone di dotare il Cantone di uno strumento simile ad esso anche per altre opere d’interesse cantonale: il Piano particolareggiato cantonale con autorizzazione a costruire. Questo strumento completa il quadro delle possibili scelte procedurali da parte del Cantone, in funzione del tipo di opera e dei tempi di reazione a specifiche esigenze d’intervento infrastrutturale.

**Correttivi**

Nel messaggio si propongono, infine, diverse modifiche della LST, allo scopo di allineare la legislazione cantonale all’evoluzione del diritto superiore, per porre rimedio a incongruenze giuridiche o a disposizioni lacunose o insoddisfacenti e, non da ultimo, per rafforzare l’efficacia di strumenti giuridici che ancora non hanno raggiunto le aspettative a suo tempo in essi riposte dalla LST.

**PROPOSTA DI MODIFICA DELLA COMMISSIONE**

**Art. 13**

Attualmente l’art. 13 cpv. 3 LST ammette il ricorso al Gran Consiglio da parte dei Comuni; «*l'art. 13 cpv. 3 LST ammette il ricorso al Gran Consiglio anche di altri enti pubblici, senza precisare i requisiti per la loro legittimazione. Anche qui, si ritiene debba trattarsi di enti interessati, che devono soddisfare le condizioni dell'art. 101 LPAmm, per cui il piano direttore abbia un effetto vincolante e che possano addurre un interesse degno di protezione al suo annullamento o modificazione. Entrano in linea di conto, oltre ai Comuni, di principio solo gli enti regionali di sviluppo (cfr. art. 16 cpv. 1 LST)* (Leoni Romelli Alessia e Socchi Davide, *Il piano direttore nel diritto ticinese*, in: "RtiD II-2017", pagg. 326-327).

In sede di consultazione, il Consiglio di Stato ha proposto di modificare gli artt. 13 cpv. 3 e 16 cpv. 1 LST eliminando dal testo gli enti regionali di sviluppo, ma in seguito alla consultazione questo proposito è stato abbandonato. Gli enti regionali di sviluppo rimangono quindi esplicitati fra i soggetti che il Piano direttore vincola (art. 16 cpv. 1 LST) e conservano il diritto di ricorso ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 LST.

Anche per gli enti regionali di sviluppo devono valere gli stessi criteri di legittimazione ricorsuale derivanti dall’art. 101 LPAmm indicati per i Comuni. Il dettato dell’art. 13 cpv. 3 contenuto nel disegno di legge allegato al messaggio, a causa di un refuso, potrebbe essere fonte di equivoci in proposito.

La Commissione invita quindi a correggere come segue l’art. 13 cpv. 3 LST:

***Art. 13 cpv. 3 Lst***

*Contro il contenuto di schede e piani, i Comuni* ***e gli enti regionali di sviluppo*** *che sono particolarmente toccati e hanno un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione degli stessi ~~e gli altri enti regionali di sviluppo~~ possono presentare ricorso al Gran Consiglio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione.*

Un ente regionale di sviluppo può quindi ricorrere contro una decisione che lo concerne direttamente e che colpisce negativamente le sue prerogative; la decisione non deve toccare solo uno o una minoranza dei membri dell’ente, ma deve toccare la maggioranza dei suoi membri e il ricorso può essere presentato solo con il loro accordo.

**IL FONDO PER LO SVILUPPO CENTRIPETO**

In virtù della LPT e del PD i Comuni sono chiamati a ridurre eventuali zone edificabili sovradimensionate, tramite dezonamenti o diminuzione degli indici edificatori, e sono chiamati a compiere un riordino territoriale per perseguire uno sviluppo centripeto. Anche quest’ultima operazione potrebbe richiedere di modificare lo status pianificatorio di vari sedimi, sia per ridurre le potenzialità edificatorie nei comparti in cui sono eccessive, sia per aumentarle laddove è opportuno. Dato che non è stato concluso il censimento delle potenzialità edificatorie dei Comuni e che l’allestimento dei programmi d’azione comunale richiederà ancora parecchio lavoro, non è ancora noto il quadro completo né dei Comuni che dovranno effettuare dezonamenti o riduzioni degli indici né per quale entità. Si è di fronte a un notevole margine di incertezza, che preoccupa tutti gli amministratori comunali. Il Cantone è venuto loro incontro istituendo il fondo per lo sviluppo centripeto. La Commissione reputa molto importante questo sostegno accordato ai Comuni nell'esecuzione dei compiti a loro attributi e voluti dal popolo svizzero per la tutela del territorio. Il funzionamento del fondo dovrà essere attentamente regolamentato e poi valutato ed eventualmente calibrato sulla base dei riscontri fattuali dalla sua entrata in vigore. Già sulla base dei risultati circa la plausibilità del dimensionamento dei PR, il Consiglio di Stato potrà elaborare previsioni più precise sull’entità dei futuri oneri espropriativi ed eventualmente proporre l’adeguamento del fondo.

Ricordiamo che secondo la giurisprudenza federale solo in caso di dezonamento, parificato a espropriazione materiale, i proprietari hanno diritto a pieno risarcimento; in caso di mancato azzonamento un’indennità si giustifica solo in casi eccezionali. Inoltre, perché un compenso sia dato, devono essere rispettati altri criteri (urbanizzazione del terreno, stato di edificazione del comparto, prospettive concrete di edificazione, ecc.). Essendo il tema relativamente recente, la giurisprudenza potrebbe subire ulteriori evoluzioni.

I Comuni si trovano confrontati a un delicato compito, che dovrà essere svolto tenendo conto dei disposti della LPT, come anche dei diritti e delle lecite aspettative dei proprietari, con grande equilibrio, equità e lungimiranza. La Commissione confida nel fatto che il Cantone assicurerà loro un adeguato appoggio, in un’ottica di collaborazione fra livelli istituzionali, allo scopo di raggiungere i risultati più propizi allo sviluppo sostenibile del Ticino.

**ReLAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO**

Le modifiche legislative proposte sono coerenti con le linee direttive, segnatamente con le schede di Piano direttore relative alle modifiche delle schede R1 Modello territoriale cantonale, R6 Sviluppo degli insediamenti e gestione delle zone edificabili e R10 Qualità degli insediamenti.

L’istituzione del Fondo cantonale per lo sviluppo centripeto comporta l’assegnazione iniziale allo stesso, da parte del Cantone, di un ammontare pari a 5'000'000.- di franchi. L’importo è posto a carico del conto investimenti del settore 51 “Protezione del territorio”.

Il fondo sarà alimentato dai proventi derivanti dal plusvalore di spettanza del Cantone. Eventuali aumenti della dotazione iniziale del fondo sono decisi dal Parlamento in funzione dell’andamento delle entrate e delle uscite.

**Per quanto riguarda i Comuni, non vi saranno aumenti dei loro oneri finanziari.** Inoltre, il finanziamento dell’informatizzazione è un compito di diritto federale, il processo è già in corso, per cui non sono previsti aumenti di mezzi finanziari a questo scopo.

La modifica in questione non comporta alcun effetto diretto sul personale.

Lo stanziamento del credito proposto (relativo decreto legislativo incluso) richiede l’approvazione da parte della maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio (cfr. art. 5 cpv. 3 LGF).

**CONCLUSIONI**

Nel solco di quanto deciso dal Popolo svizzero nel 2014 e dell’evoluzione della materia della pianificazione territoriale, nonché della sensibilità della popolazione per la tematica, le proposte di modifica legislativa e di istituzione del fondo per lo sviluppo centripeto formulate dal Consiglio di Stato con il Messaggio no. 7630 appaiono equilibrate e ponderate.

Esse hanno tenuto in debita considerazione le esigenze e le richieste emerse in sede di consultazione.

Tra le novità contemplate dalle modifiche della Legge cantonale sullo sviluppo territoriale (LST) figurano maggiori possibilità di far capo a procedure semplificate per accelerare le modifiche puntuali dei Piani Regolatori e la creazione di un Fondo per lo sviluppo centripeto, volto prioritariamente a sostenere finanziariamente i Comuni in caso di indennizzi per declassamenti di zona necessari a correggere le scelte pianificatorie del passato.

**La modifica della Legge sullo sviluppo territoriale oggetto del messaggio n. 7630 risponde a più bisogni di adeguamento a diversi livelli:**

**- adeguamento alla Legge federale sulla pianificazione del territorio e alla Legge federale sulla geoinformazione;**

**- strumenti di pianificazione più efficienti;**

**- una maggiore semplificazione e accelerazione delle procedure;**

**- l’apporto di dovuti correttivi alle norme rilevati dalla pratica.**

Sulla base di quanto esposto, la Commissione ambiente, territorio ed energia condivide le intenzioni governative einvita il Gran Consiglio ad approvare la modifica della Legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST) e il credito di CHF 5'000'000.- da destinare al fondo cantonale per lo sviluppo centripeto annessi al presente rapporto.

Per la Commissione ambiente, territorio ed energia

Eolo Alberti, relatore

Battaglioni - Berardi - Buri - Caroni -

Gaffuri - Garbani Nerini - Garzoli - Genini -

Pinoja - Schnellmann - Schoenenberger -

Terraneo - Tonini

Disegno di

**LEGGE**

**sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST); modifica**

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 6 febbraio 2019 n. 7630 del Consiglio di Stato;

- visto il rapporto 31 maggio 2021 n. 7630R della Commissione ambiente, territorio ed energia,

**d e c r e t a :**

**I**

La legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST) è modificata come segue:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Art. 5 cpv. 1 e 2**  1Cantone e Comuni garantiscono una tempestiva informazione e partecipazione della popolazione e delle persone interessate alla pianificazione; se essa comporta effetti territorialmente limitati o concerne aspetti settoriali, può essere circoscritta agli interessati.  2La partecipazione è garantita di principio mediante pubblico deposito degli atti, previo avviso, per trenta giorni presso i Comuni interessati; durante questo periodo ognuno può presentare osservazioni o proposte pianificatorie. |
| **Geodati** | **Art. 7 (nuovo)**  Il geodato digitale ha valenza giuridica ed è prevalente rispetto al supporto cartaceo per i piani d’utilizzazione adottati, pubblicati e approvati in forma di geodati**.** |
|  | **Art. 11 cvp. 3**  3*Abrogato* |
|  | **Art. 13 cpv. 3**  3Contro il contenuto di schede e piani, i Comuni e gli enti regionali di sviluppo che sono particolarmente toccati e hanno un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione degli stessi possono presentare ricorso al Gran Consiglio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione. |
| **Piano dell’urbanizzazione** | **Art. 21**  Il piano dell’urbanizzazione stabilisce i vincoli della rete delle vie di comunicazione (strade, percorsi pedonali, percorsi ciclabili, posteggi pubblici, ecc.) con le relative linee d’arretramento. |
|  | **Art. 22 cpv. 1**  1Il programma d’urbanizzazione stabilisce i comprensori da urbanizzare con la rete delle vie di comunicazione, con la rete di smaltimento delle acque, con la rete e le infrastrutture per l’approvvigionamento idrico e di energie, nonché i termini entro i quali realizzare l’urbanizzazione, tenendo conto dell’evoluzione edilizia del Comune e dello stato dell’urbanizzazione esistente. |
|  | **Art. 25 cpv. 2**  2Nel caso di una revisione del piano regolatore e di una variante con domanda di dissodamento o di compenso agricolo, il Municipio sottopone al Dipartimento un piano d’indirizzo per una verifica d’ordine generale; negli altri casi l’esame preliminare è facoltativo. |
|  | **Art. 27 cpv. 2**  2Il Municipio lo pubblica per un periodo di trenta giorni previo avviso, trasmesso anche tramite lettera semplice ai proprietari fondiari direttamente toccati in maniera incisiva dai provvedimenti. |
|  | **Art. 28 cpv. 2 e 3**  2È legittimato a ricorrere:  a) ogni cittadino attivo nel Comune,  b) ogni altra persona o ente particolarmente toccato che abbia un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione del piano.  3Si applicano inoltre le disposizioni della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm) relative al ricorso al Consiglio di Stato. |
|  | **Art. 30 cpv. 2 lett. b)**  b) i già ricorrenti, per le medesime domande presentate davanti al Consiglio di Stato. |
| **Verifica e modifiche** | **Art. 33**  1Il Municipio verifica almeno ogni quindici anni il piano regolatore e decide in merito alla necessità di revisione o di adeguamento.  2La sua decisione è trasmessa al Consiglio di Stato, che la verifica dal profilo della legalità e dell’adeguatezza. Se non condivide la decisione comunale, il Consiglio di Stato ha la facoltà di rifiutare l’approvazione di ulteriori varianti, come pure di adottare le misure dell’art. 3 cpv. 3 LST.  3Il Piano regolatore può inoltre essere modificato in caso di notevole cambiamento delle circostanze. |
| **Principio** | **Art. 34**  Possono essere sottoposte alla procedura semplificata le modifiche che:   1. mutano in misura minima una o più disposizioni sull’uso ammissibile del suolo; 2. comportano correzioni dei limiti di zona determinate da ragioni tecniche; 3. interessano una superficie di terreno non superiore a 3000 mq oppure 4. in caso di modifiche che riguardano le reti delle vie di comunicazione, se non è modificata la gerarchia delle strade. |
| **Procedura** | **Art. 35**  1Il Municipio elabora la modifica.  2Esperita l’informazione e la partecipazione agli interessati, il Municipio adotta e pubblica la modifica per trenta giorni presso la cancelleria comunale.  3Contro la modifica è dato ricorso al Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 28.  4Trascorsi i termini di pubblicazione gli atti vengono trasmessi al Consiglio di Stato per approvazione ed evasione degli eventuali ricorsi.  5Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo ai sensi dell’art. 30.  6La modifica entra in vigore con l’approvazione del Consiglio di Stato. I ricorsi non hanno effetto sospensivo. |
| **Spazio riservato alle acque** | **Art. 41**  Lo spazio riservato alle acque giusta la legislazione federale in materia di protezione delle acque è delimitata dal piano delle zone. |
| **Superfici idonee all’avvicendamento delle colture** | **Art. 41a (nuovo)**  1Il censimento raccoglie le informazioni relative alle superfici in zona agricola che presentano le caratteristiche pedologiche e morfologiche tali da adempiere ai requisiti delle superfici per l’avvicendamento delle colture secondo l’art. 26 OPT e il Piano settoriale delle superfici idonee all’avvicendamento delle colture.  2Esso è allestito dal Consiglio di Stato e costantemente aggiornato. |
| **Procedura semplificata** | **Art. 50a (nuovo)**  1Possono essere sottoposte a procedura semplificata le modifiche ai sensi dell’art. 34 LST.  2Il Dipartimento elabora la modifica; esperita l’informazione e la partecipazione agli interessati la trasmette al Consiglio di Stato, che la approva.  3La modifica è annunciata dal Dipartimento almeno cinque giorni prima agli albi comunali, sul Foglio ufficiale e nei quotidiani e pubblicata per trenta giorni.  4Contro il contenuto della modifica è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, si applica per analogia l’art. 47.  5La modifica entra in vigore con l’approvazione del Consiglio di Stato. I ricorsi non hanno effetto sospensivo. |
|  | **Art. 52 cpv. 2**  2Nei casi in cui il piano regolatore prevede gli obiettivi, la destinazione e i parametri della pianificazione particolareggiata, il piano particolareggiato può essere adottato con la procedura semplificata (art. 35). |
|  | **Art. 53 cpv. 2 lett. d) e e)**  d) il Consiglio di Stato approva il piano particolareggiato, decide i ricorsi, e rilascia l’autorizzazione a costruire con decisione globale. Esso decide i ricorsi contro l’uno e l’altra;  e) per le varianti di progetto che configurano una modifica di secondaria importanza del piano particolareggiato si applica la procedura semplificata (art. 35). |
| **Tasse di rilascio** | **Art. 53a (nuovo)**  1Per l’esame dei piani particolareggiati quale autorizzazione a costruire, al Cantone e al Comune spetta in parti uguali una tassa del 2 ‰ della spese prevista, ritenuti un minimo di 300 franchi e un massimo di 15'000 franchi.  2Il Municipio e il Dipartimento prelevano inoltre tasse, ciascuno a copertura delle proprie prestazioni e spese per pubblicazioni, perizie, misurazioni, ecc, in aggiunta alle tasse stabilite nel capoverso precedente. |
|  | Sezione 6 **(nuova)**  **Piano particolareggiato cantonale con autorizzazione a costruire** |
| **Principio** | **Art. 55a (nuovo)**  1Il piano cantonale con autorizzazione a costruire costituisce lo strumento per pianificare e autorizzare la costruzione di edifici e impianti d’interesse cantonale o regionale.  2È riservata la legge sulle strade del 23 marzo 1983. |
| **Procedura** | **Art. 55b (nuovo)**  1Approvati i crediti necessari ed i relativi piani di finanziamento, il Dipartimento dà avvio alla procedura d’approvazione del piano.  2Per la procedura d’approvazione del piano si applicano per analogia gli articoli da 17 a 23 e 25, 26 della legge sulle strade del 23 marzo 1983; in subordine quelle della legge di espropriazione dell’8 marzo 1971.  3Il piano deve rendere chiaramente comprensibili la natura e l’estensione delle opere oggetto di approvazione; il regolamento della legge sullo sviluppo territoriale (RLst) stabilisce la forma, il contenuto e gli altri dettagli. |
| **c) eccezioni di diritto cantonale** | **Art. 70a (nuovo)**  Il piano di utilizzazione cantonale può limitare o escludere l’applicazione degli art. 24c cpv. 2 e 3 LPT e 37a LPT. |
| **Menzione a registro fondiario** | **Art. 71**  L’autorità competente per la restrizione fa menzionare sul fondo interessato a registro fondiario:  a) l’esistenza di un’azienda accessoria non agricola (art. 24b LPT);  b) le condizioni risolutive alle quali soggiacciono le autorizzazioni;  c) gli obblighi di ripristino dello stato legale. |
|  | **Art. 79 cpv. 2, 3 e 4 (nuovi)**  2Il Cantone può concedere ai Comuni un contributo per l’acquisto e la sistemazione di terreni lungo le rive dei laghi e dei fiumi, da destinare a uso pubblico.  3Il contributo può ammontare:   1. al massimo al 70% delle spese per l’acquisto di terreni destinati alla realizzazione o al completamento di passeggiate o sentieri a lago definiti dal piano direttore; 2. al massimo al 50% negli altri casi.   4Le condizioni del contributo cantonale sono stabilite all’art. 116. |
|  | Sezione 3 **(nuova)**  **Garanzia della disponibilità di terreni edificabili** |
| **Termine per l’edificazione**  **a) Principio** | **Art. 87a** **(nuovo)**  Il Comune può prevedere a piano regolatore luoghi strategici per lo sviluppo insediativo ai sensi del piano direttore con l’obbligo per i proprietari di costruire entro un determinato termine. |
| **b) Attuazione** | **Art. 87b** **(nuovo)**  1Le condizioni e i tempi di costruzione sono stabiliti in un contratto di diritto pubblico ai sensi dell’art. 76 LST concluso tra il Comune e il proprietario.  2In caso di mancato accordo, al Comune è conferito il diritto di espropriazione ai sensi della legge di espropriazione dell’8 marzo 1971, da far valere entro due anni dalla chiusura della negoziazione. |
| **c) Inadempimento** | **Art. 87c** **(nuovo)**  In caso di inadempimento del contratto entro il termine fissato, al Comune spetta il diritto di espropriazione ai sensi della legge di espropriazione dell’8 marzo 1971 da far valere entro due anni dal termine fissato dal contratto di diritto pubblico. |
|  | **Art. 98 cpv. 1**  1I proventi del contributo di plusvalore sono ripartiti fra Comune di situazione del terreno e il fondo cantonale ai sensi dell’art. 98a nella misura del 50% ciascuno. |
| **Fondo cantonale per lo sviluppo centripeto** | **Art. 98a (nuovo)**  1È istituito un fondo cantonale per lo sviluppo centripeto allo scopo di sostenere finanziariamente i Comuni nei casi previsti dall’art. 98 cpv. 2.  2Il fondo ha una dotazione iniziale versata dal Cantone ed è alimentato con i proventi del contributo di plusvalore ai sensi dell’art. 94.  3Eventuali aumenti della dotazione iniziale del fondo sono decisi dal Parlamento in funzione dell’andamento delle entrate e delle uscite.  4I Comuni beneficiano di un contributo del 50% proveniente dal fondo cantonale quale partecipazione ai costi derivanti da indennità di espropriazione materiale per dezonamenti o riduzioni di parametri edilizi. Le ulteriori condizioni d’accesso al fondo sono specificate tramite RLst. |
|  | **Art. 109 cpv. 1 lett. b)**  b) i nuclei, le rive dei laghi, nonché i paesaggi e gli insediamenti d’importanza federale e cantonale, |
| **Compiti** | **Art. 111**  La Commissione del paesaggio si esprime nei casi previsti dal regolamento o su richiesta del Consiglio di Stato. |
|  | **Art. 117 cpv. 2 (nuovo)**  2Le procedure semplificate ai sensi dell’art. 35 approvate dal Dipartimento al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa del …, sono concluse in applicazione del diritto anteriore. |
| **Geodati** | **Art. 119**  I Comuni si devono dotare di piani regolatori in forma di geodati digitali entro il 1° gennaio 2025. |
| **Adeguamento alla legge** | **Art. 120**  I Comuni devono adattare i loro piani regolatori alla presente legge entro il 1° gennaio 2025. |

**II**

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Il Consiglio di Stato ne determina l’entrata in vigore.

**ALLEGATO**

**Modifica di leggi**

La legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 è modificata come segue:

|  |  |
| --- | --- |
| **Sussidi** | **Art. 25a**  Abrogato |

Disegno di

**DECRETO LEGISLATIVO**

**concernente la costituzione di un fondo cantonale di 5'000'000 di franchi per lo sviluppo centripeto**

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 6 febbraio 2019 n. 7630 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

**Articolo 1**

Al fondo cantonale per lo sviluppo centripeto, costituito giusta l’art. 98a della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST), è assegnata una dotazione iniziale di 5’000'000.- di franchi. L’importo è posto a carico del conto investimenti del settore 51 “Protezione del territorio”.

**Articolo 2**

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi.

2Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.